

IPOTESI DI ACCORDO EX ART. 47 COMMA 4bis DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 428

Il giorno 18 maggio 2015 in Legnano, la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S., in persona del Commissario Straordinario dott. Andrea Lolli, assistito dal Direttore Generale della Società dott. Franco Perasso, dal Direttore operativo e commerciale dott. Mirco Mascagni, dal Responsabile del Personale rag. Rinaldo Verga, dal prof. avv. Stefano Bellomo e dalla Confindustria Alto Milanese in persona del dott. Massimo Crosta;

la Società Bruno Prezezi S.p.A. in persona dell'Amministratore unico sig. Alberto Prezezi e del Direttore operativo sig. Pietro Valente, assistiti dall'avv. Adelio Riva, dalla Confindustria Monza e Brianza in persona del dott. Stefano Lupieri;

la Società BBP S.r.l. in persona del Procuratore Speciale sig.ra Barbara Di Febo, assistita come sopra;

la RSU aziendale nelle persone dei Sigg. Maurizio Buson, Gianfranco Ira, Diego Colombo, Fernando Baratti, Alberto Varoli, Orlando Guzzetti;

le Organizzazioni Sindacali FIM-CISL Lombardia il Segretario regionale sig. Ermanno Cova, FIM-CISL Milano Metropoli i sigg. Edoardo Barra e Giovanni Chinaglia; UILM-UIL Milano, il Segretario sig. Vittorio Sarti e il sig. Luciano Genoni; FIOM-CGIL Lombardia il Segretario regionale sig. Mirco Rota, FIOM-CGIL Legnano sig. Renato Esmeraldi;

alla presenza del dott. Fulvio Matone della Regione Lombardia,

premessi che

la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in data 24 luglio 2013 è stata dichiarata insolvente dal Tribunale di Milano ed in data 26 settembre 2013 è stata ammessa all'Amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99; in data 16 ottobre 2013 il dott. Andrea Lolli è stato nominato Commissario Straordinario con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico;

in esecuzione del Programma di Cessione, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 31 marzo 2014, il Commissario Straordinario ha bandito una gara mediante procedura aperta per la cessione del ramo d'azienda industriale della Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria; all'esito negativo della procedura aperta, il Ministero ha autorizzato la cessione del Ramo d'azienda mediante procedura negoziata;

all'esito della procedura negoziata, in data 17 marzo 2015 il Ministero ha autorizzato il Commissario Straordinario ad accettare l'offerta vincolante complessivamente presentata dalla Bruno Prezezi S.p.A.;

in data 18 marzo 2015 per atto Notaio Munafò in Milano Rep. 29683 Racc. 14017 è stata costituita la Società BBP S.r.l., con sede in Burago di Molgora, via per Ornago n° 8, avente come socio unico la Società Bruno Prezezi S.p.A., la quale ha indicato tale Società quale cessionaria del Ramo d'Azienda;

con decreto del 26 marzo 2015 il Tribunale di Milano ha prorogato il termine di scadenza del programma di cessione del complesso aziendale di Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria sino al 29 giugno 2015;

in data 26 marzo 2015 il Commissario Straordinario e i legali rappresentanti delle Società Bruno Prezezi S.p.A. e BBP S.r.l. hanno incontrato presso il Municipio di Legnano le RSU aziendali e le OOSS territoriali e consegnato loro la comunicazione di cui all'art. 47 della legge 428/90, informando dell'intenzione del Commissario Straordinario di cedere il Ramo d'azienda alla BBP S.r.l., assolvendo così l'obbligo di informazione di cui al 1° comma dell'art. 47;

di comune accordo le Parti si sono incontrate in data 30 marzo 2015, dando inizio all'esame congiunto ed alla consultazione di cui al 2° comma dell'art. 47;

la procedura di esame congiunto e consultazione si è svolta nel corso di più incontri, nel corso dei quali le Società Bruno Prezezi S.p.A. e BBP S.r.l. hanno consegnato e dettagliatamente illustrato ad RSU e OOSS il Piano industriale allegato all'offerta.

Al termine del confronto odierno le Parti sono pervenute al seguente

ACCORDO

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile dell'accordo.

Art. 2

Le Parti convengono che, in applicazione dell'art. 63, 4° comma del D.Lgs 270/99 e dell'art. 47, comma 4bis, della legge 428/90, l'art. 2112 del Codice civile venga applicato nei termini e con le limitazioni previsti nel presente accordo e che il rapporto di lavoro dei lavoratori attualmente alle dipendenze della Franco Tosi Meccanica S.p.A. in Amministrazione Straordinaria che verranno assunti alle dipendenze della Società BBP S.r.l. si svolga alle condizioni tutte statuite nel presente accordo.

Art. 3

La Società BBP S.r.l. conferma il ruolo strategico del rilancio dell'attività aziendale nella sede storica di Legnano che intende mantenere quale polo produttivo di riferimento della società anche dopo il primo quinquennio in attuazione del Piano Industriale presentato dall'azienda.

Art. 4

Le Società Bruno Prezezi S.p.A. e BBP S.r.l. confermano, come da offerta ed ai sensi del combinato disposto dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990, l'assunzione a tempo indeterminato, senza periodo di prova, alle dipendenze della BBP S.r.l., alla data di esecuzione del contratto di cessione, di n. 170 lavoratori, tra i prestatori di lavoro che siano alle dipendenze della Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. ed inquadrati nelle categorie degli operai, impiegati e quadri alla data di esecuzione del contratto d'acquisto del Ramo d'Azienda, ai quali verrà mantenuto il trattamento economico attualmente in essere, con riconoscimento convenzionale dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'applicazione delle condizioni di

trattamento economico e di tutti gli istituti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e risultanti dalla lettera di assunzione.

La società BBP S.r.l. conferma, inoltre, che procederà, entro il termine di due anni dalla stipulazione del contratto di cessione, all'assunzione a tempo indeterminato, senza periodo di prova e alle medesime condizioni di cui al precedente capoverso, di un ulteriore numero minimo di n. 40 lavoratori, numero che potrà essere incrementato in relazione alle esigenze che potranno manifestarsi a seguito dell'acquisizione del Ramo d'Azienda. Fermo restando il termine ultimo del biennio, nel caso in cui durante tale periodo i prestatori di lavoro rientranti in questo gruppo siano collocati in CIGS o in mobilità dalla Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S., l'assunzione da parte della Società BBP S.r.l. dovrà necessariamente avvenire entro il termine di fruizione dei relativi trattamenti di sostegno al reddito.

Tali prestatori di lavoro, individuati nell'ambito del totale complessivo dei 345 dipendenti (quadri, impiegati e operai), attualmente occupati nel ramo d'azienda oggetto di cessione sulla base delle esigenze tecniche ed organizzative esplicitate dalla Società BBP S.r.l. nel corso della fase di esame congiunto della presente procedura e condivise tra le parti, vengono nominativamente elencati nel documento che viene accluso come all. n. 1 al presente accordo e che ne costituisce parte integrante. Dell'avvenuta effettuazione di tali assunzioni la Società BBP S.r.l. fornirà informazione scritta alle RSU e/ alle OO.SS firmatarie del presente accordo entro 10 giorni.

L'instaurazione del rapporto con la Società cessionaria BBP S.r.l. avverrà mediante formulazione da parte di quest'ultima di una proposta di assunzione a tempo indeterminato, contestuale e condizionata alla rassegnazione delle dimissioni da parte del lavoratore dal rapporto di lavoro con la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. ; a tali rapporti di lavoro troverà applicazione esclusivamente il ccnl per i dipendenti di aziende metalmeccaniche private industria.

La Procedura riconosce sin da ora l'esonero dal preavviso per i lavoratori che rassegnano le dimissioni in quanto destinatari delle proposte di assunzione e corrisponderà all'atto del passaggio tutte le spettanze connesse alla cessazione del rapporto di lavoro con esclusione del t.f.r., che i dipendenti potranno richiedere al Fondo di Garanzia o al Fondo di Tesoreria gestiti dall'INPS.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei 40 dipendenti di cui all'all. n. 1 destinati all'assunzione nell'arco del biennio dalla cessione, uno o più lavoratori cessino il rapporto di lavoro con la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. o non siano più iscritti nelle liste di mobilità prima della formulazione dell'offerta di assunzione, la Società BBP S.r.l. si obbliga a rivolgere l'offerta di assunzione a tempo indeterminato ad altrettanti prestatori di lavoro non inclusi nell'elenco di cui allo stesso all. n. 1. Laddove tali offerte non siano state formulate nel termine di 30 giorni dal momento in cui la Società BBP S.r.l. sarà stata informata dell'avvenuta cessazione, la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. individuerà quali titolari del diritto all'assunzione a tempo indeterminato altrettanti lavoratori con professionalità analoghe e ne comunicherà i nominativi alla Società BBP S.r.l.

La condizione definita nel capoverso precedente troverà applicazione anche nell'ipotesi in cui, nei limiti del periodo biennale di cui all'art. 63, comma 2, del D.Lgs. n. 270 del 1999, alcuni dei

prestatori di lavoro individuati nell'all. n. 1, indipendentemente dal fatto che la loro assunzione presso la Società BBP S.r.l. si sia o meno perfezionata, cessino il rapporto di lavoro per intervenuto pensionamento.

Le parti convengono inoltre che nei confronti dei lavoratori che passeranno alle dipendenze della Società BBP S.r.l. in applicazione del presente articolo e delle disposizioni di legge in esso richiamate non troveranno applicazione le previsioni in materia di responsabilità solidale del cedente e del cessionario di cui all'art. 2112, secondo comma, c.c. con riferimento ai crediti, attuali o potenziali, che i lavoratori avrebbero potuto vantare alla data di esecuzione del contratto d'acquisto del Ramo d'Azienda e con contestuale rinuncia nei confronti della Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. a ogni rivendicazione diversa da quelle già formulate mediante insinuazione al passivo e ai ratei di t.f.r. maturati successivamente al 25 luglio 2013. Gli accordi di cui sopra saranno redatti e formalizzati ai sensi degli artt. 411 c.p.c. e 2113 c.c. in sede sindacale. La sottoscrizione da parte di ciascun singolo prestatore di lavoro di tale accordo nel termine che sarà comunicato al prestatore di lavoro costituisce condizione necessaria per la formulazione da parte della Società BBP S.r.l. dell'offerta di assunzione a tempo indeterminato e, conseguentemente, per la permanenza nell'elenco di cui all'all. n. 1.

Art. 5

In aggiunta ai lavoratori che saranno assunti dalla BBP S.r.l. ai sensi del precedente articolo, la Società Bruno Prezezi S.p.A. si impegna a formulare proposte di assunzione a tempo indeterminato a favore di n. 15 degli attuali dipendenti della Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. prescelti tra i non rientranti tra quelli di cui all'articolo precedente, che siano in possesso dei requisiti professionali di cui ai profili elencati nell'all. 2., da impiegare presso i propri stabilimenti di Burago e di Colnago, previa cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere con la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S.. A questi lavoratori verrà mantenuto il trattamento economico attualmente in essere, con riconoscimento convenzionale dell'anzianità di servizio maturata ai fini dell'applicazione delle condizioni di trattamento economico e di tutti gli istituti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e risultanti dalla lettera di assunzione. Inoltre verrà riconosciuto a questi prestatori di lavoro un rimborso per le spese di viaggio effettivamente sostenute, tramite *ticket restaurant* giornalieri collegati alla presenza, del valore di euro 5,29 oltre a buoni carburante del valore di euro 258,00 annui.

Art. 6

Con riferimento ai lavoratori non rientranti tra quelli di cui ai precedenti articoli 4 e 5, la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. manterrà in servizio per le esigenze tecniche e organizzative connesse alla parte di azienda non interessata dalla cessione n. 16 lavoratori, individuati nell'elenco che viene accluso come all. n. 3 al presente accordo e che costituisce parte integrante dello stesso in base al criterio del possesso delle professionalità necessarie per assicurare un adeguato supporto tecnico alle necessità aziendali. Tali prestatori di lavoro continueranno ad usufruire delle tutele normative connesse all'attuale dimensione occupazionale della Società. Le OO.SS. manifestano il proprio consenso all'individuazione di tali prestatori di lavoro anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991 in

materia di scelta dei lavoratori ai fini della collocazione in CIGS e convengono sull'opportunità di non adottare criteri di rotazione in considerazione della specifica connessione tra le attività che saranno svolte dai lavoratori individuati nell'all. n. 3 e le esigenze della parte di azienda non ceduta.

Analogo criterio di selezione verrà adottato ai fini della selezione dei lavoratori nell'ambito della procedura di mobilità che verrà attivata in applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 8.

Art. 7

A tutti i lavoratori non rientranti nelle prime 170 assunzioni e nelle successive 40 assunzioni di cui all'art. 4, sarà richiesta la sottoscrizione, entro il 22 maggio, di un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c. avente ad oggetto l'accettazione della permanenza alle dipendenze della Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. e la rinuncia a ogni contestazione e azione nei confronti delle Società BBP S.r.l. e Bruno Prezezi S.p.A. in relazione all'avvenuto trasferimento di ramo d'azienda di cui al presente accordo, verbale i cui schemi vengono allegati sub n. 4 e 5.

Il presente accordo è condizionato alla sottoscrizione da parte di almeno il 90% dei lavoratori non rientranti nelle assunzioni di cui al precedente art. 4) dei verbali di conciliazione di cui sopra, che dovrà avvenire entro il termine massimo del 22 maggio.

Fermo restando quanto sopra, la Società BBP S.r.l., verificata l'effettiva percentuale dei firmatari, si riserva la decisione in merito alla definitiva sottoscrizione del presente accordo.

Art. 8

All'esito della definitiva sottoscrizione del presente accordo, la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. richiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3 legge 223/91 sino al 30 dicembre 2015 e procederà altresì all'apertura della procedura di licenziamento collettivo ex legge 223/91.

Le parti condividono sin d'ora che la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità verrà operata applicando i due seguenti criteri, distinti ed alternativi e sui quali le OO.SS. firmatarie anticipano il proprio consenso:

- a) non opposizione alla collocazione in mobilità;
- b) raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di vecchiaia anticipata entro il 31.12.2017, in coincidenza con il limite massimo di fruizione dell'indennità di mobilità secondo la disciplina attualmente vigente.

A tal fine, il termine ultimo per la collocazione in mobilità dei lavoratori sulla base di tali due criteri, in applicazione della previsione di cui all'art. 8, comma 4, del DL 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, verrà esteso sino al 22.12.2015.

Ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente articolo sarà corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso, a carico della Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S..

Durante il periodo di durata del trattamento di integrazione salariale, la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. intraprenderà, d'intesa con le Società Bruno Prezezzi S.p.A. e BBP S.r.l. e le R.S.U., una serie di iniziative formative per i lavoratori che permarranno alle sue dipendenze successivamente alla data di esecuzione del contratto d'acquisto del Ramo d'Azienda. Tali iniziative saranno finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori anche ai fini del loro passaggio alle dipendenze della Società BBP S.r.l., ovvero alla loro ricollocazione presso altri soggetti, inclusa la Società Bruno Prezezzi S.p.A.; ai fini di tali passaggi e riqualificazioni, la partecipazione a tali iniziative, ove richiesta dalla Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S., assumerà valore condizionante.

Entro il 15 settembre 2015 le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare la situazione e le iniziative che la Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. e la Società BBP S.r.l., anche alla luce di eventuali interventi o misure di sostegno da parte dell'Amministrazione regionale o di altri soggetti istituzionali, riterranno di assumere con riferimento alle posizioni dei lavoratori non interessati dall'applicazione dei precedenti artt. 5 e 6 e non ancora collocati in mobilità in applicazione dei criteri sopra enunciati, inclusi i 40 dipendenti destinati all'assunzione nell'arco del biennio dalla data di esecuzione del contratto di cessione. Tra tali iniziative rientra inoltre l'apertura di una nuova procedura di mobilità da parte della Società Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S., che dovrà concludersi entro il 30 dicembre 2015.

Le Parti convengono altresì che l'obbligo di riassunzione di cui all'art. 15 della legge n. 264 del 1949 viene convenzionalmente esteso sia alla Società BBP S.r.l. sia alla Società Bruno Prezezzi S.p.A. e viene esteso a dodici mesi dalla data della collocazione in mobilità.

Qualora, al termine del periodo di mobilità spettante, il requisito pensionistico non sia ancora stato perfezionato, l'azienda BBP Srl si impegna ad erogare un importo equivalente al costo dei contributi volontari per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 9

La Società BBP S.r.l. procederà al ricorso alla procedura di CIGO e/o CIGS per ristrutturazione aziendale della durata di 24 mesi per un numero massimo di 90 lavoratori.

Art. 10

Fatta salva la situazione della non opposizione alla collocazione in mobilità, ai lavoratori posti in mobilità dalla Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. che non raggiungano il requisito pensionistico e che non abbiano al contempo trovato nuova occupazione né ricevuto nuove offerte occupazionali a tempo indeterminato dai competenti servizi, il Gruppo Prezezzi si impegna a proporre, entro il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali, soluzioni occupazionali individuali a tempo indeterminato adeguate in termini economici e professionali nelle proprie società ovvero, in analogia con quanto previsto dall'art. 9 della legge 223/91, offerte occupazionali a tempo indeterminato professionalmente equivalenti oppure, in mancanza, che presentino omogeneità

anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, siano inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 10% rispetto a quello delle mansioni di provenienza; tali offerte dovranno riferirsi ad aziende distanti non più di 50 km, o in alternativa raggiungibili in 80' con mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore.

Art. 11

I lavoratori assunti alle dipendenze della BBP S.r.l. avranno diritto al trattamento di mensa alle stesse condizioni attualmente in essere presso la Franco Tosi Meccanica SpA in A.S..

Art. 12

Le parti si danno reciprocamente atto di aver fornito e ricevuto tutte le informazioni la cui trasmissione è imposta dalla legge e tutti i chiarimenti successivamente richiesti, nonché della corretta esecuzione e dell'avvenuta conclusione con accordo della procedura di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990.

Letto, confermato, sottoscritto

FRANCO TOSI MECCANICA SPA IN A.S.

BRUNO PREZEZZI S.P.A.

BBP S.r.l.

CONFINDUSTRIA MONZA-BRIANZA E CONFINDUSTRIA ALTO MILANESE

R.S.U.

FIM-CISL / FIOM-CGIL / UILM-UIL

Accordo integrativo all'accordo ex art. 47 comma 4bis della legge 428/90


Le società BBP S.r.l. e Bruno Prezezzi S.p.A., con riferimento all'accordo sottoscritto in data 18 maggio 2015 in applicazione dell'art. 47, comma 4 bis della legge n. 428/1990 e con riguardo alle assunzioni di lavoratori attualmente impiegati dalla Franco Tosi Meccanica S.p.A. in A.S. previste da tale accordo, formula la seguente dichiarazione, sulla quale la RSU e le OO.SS. esprimono la loro condivisione.

In conseguenza della successione dei rapporti di lavoro ed al fine di armonizzare equilibratamente la differenza tra le normative di riferimento, anche tenuto conto del generale obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali gravante sull'acquirente del Ramo di Azienda, le parti convengono che, in relazione all'applicazione a tali nuovi rapporti di lavoro delle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, con riferimento alle ipotesi di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 18 dello Statuto dei lavoratori come ridefinito dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92. .

Con riferimento ai differenti regimi sanzionatori per le diverse causali di licenziamento, che troveranno applicazione per le sole conseguenze risarcitorie, si terrà conto in ogni caso dell'anzianità comprensiva dei periodi anteriori al trasferimento.

In considerazione di quanto previsto dal Piano industriale BBP S.r.l. (2015/20) al fine di garantire complessivamente i livelli occupazionali previsti dall'accordo sindacale del 18 maggio 2015 BBP S.r.l. si impegna per il medesimo periodo a non utilizzare in modo unilaterale strumenti di gestione delle crisi/riorganizzazioni aziendali.


BRUNO PREZEZZI S.P.A.



BBP S.r.l.



R.S.U.



FIM-CISL / FIOM-CGIL / UILM-UIL